

AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ PER LE ANNUALITÀ 2026/2028

Frequently Asked Questions

6 ottobre 2025

FASE DI ADESIONE

N.	Quesito	Risposta
1.	Qual è la differenza tra le informazioni finanziarie contenute nell'Allegato A3. 'Piano dei conti' e quelle dell'allegato A4. 'Scheda dettaglio costi'?	<p>Il Piano dei conti (Allegato A3) rappresenta la struttura del piano finanziario del progetto ed è quindi il documento di riferimento per fissare il costo totale del progetto oggetto di approvazione, il contributo pubblico richiesto e il cofinanziamento assicurato dai beneficiari. Come evidente dalla struttura dell'Allegato A3, il Piano dei conti fornisce un'<u>articolazione sintetica</u> con l'indicazione del valore per ogni voce di costo prevista sia a livello complessivo di progetto (cfr. Tabella 1), che in relazione a ciascun partner, con l'indicazione degli importi del contributo pubblico richiesto e della relativa quota di cofinanziamento (cfr. Tabella 2).</p> <p>La Scheda dettaglio costi (Allegato A4) ha, invece, un <u>contenuto analitico</u> in relazione alla voce di costo 'A. Costi diretti per il personale' e 'B. Indennità versate ai partecipanti. Ad esempio, nel caso della voce di costo 'A. Costi diretti per il personale', l'allegato riporterà il costo stimato e una previsione del monte ore per ciascuna risorsa di personale che si intende impiegare nell'attuazione del progetto, con l'attribuzione alla relativa Linea di intervento. Tale allegato riveste, pertanto, una duplice funzione: da un lato, supportare i potenziali beneficiari nella corretta definizione del valore complessivo di ciascuna voce di costo, in modo che la stima assicuri la fattibilità e sostenibilità economica del progetto; dall'altro, offrire al Nucleo di valutazione gli elementi informativi utili all'attribuzione del punteggio di cui al criterio di valutazione 2.5.</p>

2.	<p>Come vanno determinati e valorizzati nell'Allegato A4. "Scheda dettaglio costi" i costi diretti relativi alle risorse di personale da impiegare nel progetto?</p>	<p>Come stabilito dal punto B.3 dell'Avviso, per la categoria di costo 'A1. Personale dipendente' è prevista l'applicazione dell'opzione di semplificazione a <u>costi unitari</u> determinati sulla base della metodologia di calcolo del costo orario di cui all'art. 55, par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060 (metodologia di calcolo basata sul parametro delle 1.720 ore), mentre per la categoria di costo 'A2. Personale esterno' il rimborso avviene sulla base dei <u>costi effettivamente sostenuti</u> (costi reali) ai sensi dell'art. 53, par. 1, lett. a) dello stesso Regolamento.</p> <p>Ai fini della definizione del piano dei conti preventivo, si raccomanda -laddove le risorse di personale dipendente da impiegare nel progetto siano già state individuate- di procedere alla stima del costo orario mediante l'utilizzo della <u>metodologia delle 1.720 ore</u> (descritta nell'Allegato B. 'Indicazioni operative per la gestione e la rendicontazione'). Qualora si preveda l'impiego nel progetto di personale non ancora in forza presso il beneficiario, la stima del costo da valorizzare nella Scheda dettaglio costi può essere effettuata facendo riferimento eventualmente al <u>costo stimato per un'altra risorsa di personale</u> con ruolo analogo o, comunque, mediante altra modalità che consenta un'approssimazione sufficientemente indicativa di tale costo.</p> <p>Rispetto invece al personale esterno, la determinazione del costo medio orario viene effettuata sulla base della stima della <u>tariffa oraria che sarà, in caso di approvazione, formalizzata nel documento di incarico</u>. Ai fini della stima della tariffa, il beneficiario può fare riferimento alle prassi in uso presso l'ente o alle tariffe professionali, laddove esistenti, o alle tariffe di mercato di profili simili in termini di prestazioni ed esperienze.</p>
3.	<p>Quali sono i limiti alla partecipazione in qualità di capofila/partner ai partenariati di progetto?</p>	<p>Come previsto al punto A.3 dell'Avviso, ogni ente può partecipare in qualità di capofila ad un solo progetto. Per quanto riguarda, invece, la partecipazione in qualità di partner, non sono previste limitazioni.</p>
4.	<p>Oltre al numero minimo di soggetti partecipanti al partenariato sono previste ulteriori condizioni?</p>	<p>Oltre al rispetto del numero minimo di n. 3 soggetti partner (incluso il capofila), ai fini dell'ammissibilità del progetto, devono essere rispettate le ulteriori condizioni descritte al punto A3 dell'Avviso, in relazione ad alcune tipologie di soggetti che dovranno essere coinvolti nel partenariato ai fini dell'ammissibilità della proposta progettuale.</p>

5.	<p>La presenza di un Municipio all'interno del partenariato soddisfa il requisito della partecipazione di almeno un ente pubblico territoriale?</p>	<p>Ai fini dell'Avviso, si considerano enti pubblici territoriali solamente gli enti elencati al punto A.3, ossia: Comune, Provincia/Città Metropolitana, Comunità montana o Ambito Territoriale rappresentato dal soggetto firmatario dell'accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona.</p> <p>L'inclusione di un Municipio nel partenariato di progetto non concorre pertanto al soddisfacimento del requisito minimo della partecipazione in funzione di capofila o partner di almeno un ente pubblico territoriale.</p>
6.	<p>La partecipazione di almeno un ente pubblico territoriale è richiesta con riferimento all'area di competenza di ciascun CPI – Servizio di Collocamento Mirato coinvolto?</p>	<p>Come stabilito dal punto A.3 dell'Avviso, è necessario garantire il soddisfacimento del requisito minimo della "partecipazione in funzione di capofila o partner di almeno un ente pubblico territoriale". Il coinvolgimento nel partenariato di progetto di più enti pubblici territoriali, in relazione all'area di competenza di ciascun CPI – Servizio di Collocamento Mirato di riferimento, non costituisce pertanto requisito necessario ai fini dell'ammissibilità della proposta.</p> <p>Resta fermo che, come previsto dal bando, il partenariato deve condividere gli obiettivi e i risultati dell'intervento con il Servizio di Collocamento Mirato per l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità (di cui alla legge 68/1999) e che tale condivisione è comprovata dalla sottoscrizione di una lettera di intenti (cfr. Allegato A6) nella quale siano definite le modalità di collaborazione e di scambio informativo in caso di finanziamento del progetto.</p>
7.	<p>L'Ente pubblico che partecipa come partner effettivo deve necessariamente partecipare a titolo oneroso?</p>	<p>Come stabilito dal punto A.3 dell'Avviso, "tutti i soggetti che compongono il partenariato hanno responsabilità di attuazione, sostengono costi per la realizzazione del progetto. I partner devono, quindi, essere in grado di gestire in proprio la realizzazione delle attività progettuali." In linea con tale disposizione, ne risulta che è condizione indispensabile, ai fini della partecipazione in qualità di partner effettivo, l'attribuzione di una quota di budget coerente con le attività di progetto da realizzare. Nel caso in cui l'ente beneficiario non intenda ricevere alcun contributo a rimborso delle spese sostenute, resta comunque possibile prevedere che la quota di budget in capo a tale ente venga interamente coperta dalla quota di cofinanziamento. Va ricordato tuttavia che, anche in tale ipotesi, la spesa sostenuta dall'ente beneficiario dovrà essere oggetto di rendicontazione ai fini della determinazione della spesa ammissibile di progetto e, conseguentemente, della relativa quota di contributo pubblico complessivo da erogare. Si ricorda che la definizione delle modalità di ripartizione del cofinanziamento tra i partner è rimessa all'accordo tra i partner.</p>

8.	In caso di attivazione della Linea di intervento 1 e/o 2, la partecipazione di un ente tra gli operatori pubblici e privati accreditati all'Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione è richiesta con riferimento ad entrambe le sezioni dell'Albo (Sez. A e B)?	<p>Nel caso in cui il progetto preveda l'attivazione della Linea di intervento 1 e/o della Linea di intervento 2, il soddisfacimento del requisito minimo può essere garantito mediante l'inclusione nel partenariato di progetto di almeno un ente tra gli Operatori pubblici e privati in possesso di accreditamento definitivo all'Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione (sez. A e B), con particolare riferimento agli operatori titolari di offerta formativa specifica riservata agli allievi con disabilità certificati (Percorsi Personalizzati per allievi con disabilità).</p> <p>In tal senso, la partecipazione di un operatore accreditato ad una delle due sezioni dell'Albo regionale, assicura il rispetto di tale requisito.</p>
9.	La partecipazione di consorzi o società consortili determina implicitamente la partecipazione al progetto delle loro consorziate, indipendentemente dall'inclusione di queste nel partenariato di progetto?	<p>Come stabilito al punto A.3 dell'Avviso, nel caso in cui i beneficiari siano consorzi o società consortili, gli enti consorziati che non partecipano al partenariato di progetto (con il ruolo di capofila o partner) si configurano ai fini dell'Avviso come soggetti terzi e, pertanto, il relativo personale non può essere direttamente impiegato nella realizzazione delle attività. È comunque facoltà del beneficiario avvalersi, ove sussistano i presupposti di legge, dell'istituto del distacco di personale.</p>
10.	Con riferimento alla categoria di costo A.2 Personale esterno, è ammissibile l'eventuale ritenuta d'acconto esposta in fattura?	<p>Sì, la ritenuta d'acconto applicata in fattura dalla risorsa di personale esterno è ammissibile. Si ricorda tuttavia che in sede di rendicontazione dovranno essere prodotti ai fini del rimborso gli F24 quietanzati attestanti il pagamento degli oneri sociali, fiscali, previdenziali e assistenziali, se dovuti per legge. Si rimanda a tal fine all'Allegato B Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione.</p>
11.	Eventuali modifiche alle informazioni contenute negli Allegati A3) e A4), in caso di approvazione del progetto, dovranno essere approvate da Regione?	<p>Qualora la stima delle ore o del costo orario indicato in sede di progettazione nell'Allegato A4 dovesse variare in corso di attuazione del progetto, tale modifica non sarà oggetto di approvazione da parte di Regione.</p> <p>In ogni caso, le variazioni che devono essere autorizzate da Regione sono indicate al par. 6.5 delle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione (cfr. Allegato B al Decreto di approvazione dell'Avviso).</p>

		<p>In particolare, con riferimento al piano dei conti (Allegato A3), saranno oggetto di approvazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - variazioni del piano dei conti aventi ad oggetto la ripartizione del budget tra i partner nel caso in cui la variazione incida in misura superiore al 10% del budget complessivo di progetto; - variazioni del piano dei conti aventi ad oggetto una variazione del costo complessivo di una voce di costo in misura superiore al 10% del budget complessivo di progetto.
12.	Quali sono le soglie minime e massime per la determinazione del valore dell'agevolazione?	Come stabilito dal punto B.1 dell'Avviso, il contributo pubblico richiesto a sostegno dei progetti di durata di 36 mesi, a pena di inammissibilità, non potrà essere inferiore a € 150.000,00 e superiore a € 300.000,00. Il contributo pubblico non potrà essere superiore all'80% del costo totale ammissibile.
13.	Ai fini della copertura della quota di cofinanziamento del progetto è possibile valorizzare l'impiego di risorse di personale volontario?	Come stabilito dal par. 3.2 delle Indicazioni operative per la gestione e rendicontazione "l'eventuale coinvolgimento di personale volontario non comporta, in alcun modo, la possibilità di una sua valorizzazione finanziaria in sede di rendicontazione della spesa, ciò nemmeno ai fini della copertura della quota di cofinanziamento."
14.	È possibile prevedere nel piano dei conti la sola valorizzazione di costi di personale e non anche di indennità di partecipazione?	La determinazione del piano dei conti previsionale è responsabilità dei proponenti e deve essere finalizzata sulla base delle attività previste dal progetto, pertanto, ove non ne ricorrano i presupposti possono non essere preventivati costi per la voce "indennità per i partecipanti".
15.	È possibile prevedere la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività progettuali di persone che non abbiano ancora una certificazione di disabilità? Ad esempio, è possibile coinvolgere giovani senza certificazione di disabilità ma beneficiari di supporto scolastico?	Sì. Come stabilito dal punto A.4 dell'Avviso, sono destinatari adolescenti, giovani e adulti di età compresa tra i 16 e i 64 anni con disabilità fisica, intellettiva, psichica e sensoriale. Con riferimento alla fattispecie richiamata, ad esempio, la persona con disabilità può pertanto avere un certificato di alunno disabile ai sensi del DPCM 185/2006 rilasciata dai collegi di accertamento delle ASST o dalle Commissioni Mediche delle ASST in applicazione alla DGR XII/2446/2024, senza essere in possesso di un certificato di disabilità ai sensi della l. 68 e/o un certificato di invalidità o di legge 104/92. Il percorso attivato attraverso il fondo FSE dovrà pertanto garantire alla persona di maturare i presupposti per

		<p>la richiesta di certificazione valida ai fini del collocamento, ovvero l'orientamento ad altra misura più idonea per il raggiungimento dei suoi obiettivi.</p> <p>Si ricorda inoltre che lo strumento della valutazione multidimensionale è il momento cardine della progettazione che deve avvenire con il coinvolgimento e la partecipazione dei destinatari alle attività progettuali, e che tiene conto dei bisogni, desideri, risorse e sostegni nel quadro del progetto di vita della persona con disabilità.</p>
16.	<p>È possibile prevedere il coinvolgimento di destinatari già in carico ad altri servizi (ad esempio, SFA)?</p>	<p>Sì. Come indicato al punto A.4 dell'Avviso, "qualora sia già attiva una presa in carico da parte di altri servizi territoriali (in particolare socio-assistenziali, socio-sanitari o sanitari) l'intervento dovrà porsi in complementarità con gli altri interventi erogati al destinatario, assicurando costante collaborazione con i servizi coinvolti."</p>
17.	<p>Tra i destinatari di progetto possono essere ricomprese persone con disabilità prive di capacità lavorative residue?</p>	<p>Sì. Con riferimento alle persone con disabilità che non possiedono i requisiti per l'iscrizione al collocamento mirato di cui all'art. 1 della Legge 68/99, l'Avviso prevede, nell'ambito della Linea di intervento 1, la possibilità di attivare, in particolare, sia percorsi di empowerment propedeutici all'inserimento lavorativo (per un successivo accesso agli strumenti del collocamento mirato di cui alla Legge n. 68/1999) sia di diretto sostegno all'inserimento lavorativo attraverso percorsi alternativi all'accesso alle misure previste dalla Legge n. 68/1999.</p> <p>In ogni caso, si segnala che la realizzazione delle attività finanziate nell'ambito della Linea 1 deve contribuire al conseguimento del seguente risultato nel breve, medio e lungo periodo: accrescere le opportunità di empowerment per l'occupazione, l'occupabilità e la partecipazione attiva alla vita di comunità in particolare per le persone con disabilità che non hanno titolo (per mancanza dei requisiti di legge) o per le quali persistono, nei fatti, "barriere" (connesse alle risorse personali, familiari o di contesto) all'accesso agli strumenti di inserimento personalizzati attivati dal Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità nel quadro del collocamento mirato. Le azioni avviate dovranno pertanto permettere lo sviluppo delle competenze che potranno garantire una modifica della certificazione ai sensi della legge 68/99, oppure orientare la persona ad altre misure che potranno meglio rispondere alle capacità della stessa, tenuto conto dei desideri e delle risorse e sostegni nel quadro del progetto di vita della persona con disabilità.</p> <p>Si rimanda, a tal fine, al punto B.2 dell'Avviso.</p>

18.	Nell'ambito della Linea di intervento 4 cosa si intende per nuova condizione di disabilità?	Come stabilito dal punto B.2 dell'Avviso, la Linea di intervento 4 si rivolge a persone con disabilità acquisite, derivanti da eventi improvvisi quali traumi o malattie degenerative che limitano progressivamente le capacità e le autonomie delle persone, comportano modifica improvvisa, talvolta radicale, del benessere e dello stile di vita della persona e della sua rete familiare. Si conferma che l'Avviso non prevede criteri specifici in relazione alla tempistica di insorgenza della condizione di disabilità acquisita.
19.	Con riferimento agli interventi attivabili nell'ambito della Linea 1 è possibile prevedere il coinvolgimento (ad esempio, in percorsi laboratoriali) di destinatari con età superiore ai 16 anni iscritti all'ultimo anno di leFP?	Sì. Come nel caso di presa in carico da parte di altri servizi territoriali (in particolare socio-assistenziali, socio-sanitari o sanitari) l'intervento dovrà porsi in complementarietà con gli altri interventi erogati al destinatario, assicurando costante collaborazione gli enti formativi.
20.	In relazione ad interventi rivolti a destinatari collocati in ambito ospedaliero deve essere comunque soddisfatto il requisito di residenza/domicilio in Regione Lombardia?	Sì. Come stabilito dal punto A.4 dell'Avviso, "sono destinatari del presente Avviso adolescenti, giovani e adulti di età compresa tra i 16 e i 64 anni con disabilità fisica, intellettiva, psichica e sensoriale residenti o domiciliati in Lombardia". Si ricorda che la linea 4 si focalizza sulla progettazione di percorsi dedicati alle persone con disabilità acquisite con l'obiettivo di sostenerle, in un percorso mirato, ad affrontare una nuova condizione di disabilità temporanea o permanente. Nello spirito della misura tali azioni possono eventualmente essere avviate nell'ultima fase del percorso riabilitativo, pertanto nella fase propedeutica al rientro nella propria abitazione, al fine di creare un anello di congiunzione con il proprio territorio di appartenenza, avviando quindi sui territori di appartenenza percorsi che possano garantire l'acquisizione di nuove abilità e strategie funzionali all'inserimento/reinserimento nel contesto socio-lavorativo.
21.	Nell'ambito della Linea di intervento 3 possono essere coinvolti solamente persone con disabilità iscritte al Collocamento Mirato?	I requisiti di accesso previsti al punto A4 dell'Avviso sono riferiti a tutte le linee di intervento dell'Avviso.
22.	Sono ammissibili tirocini extracurricolari o curricolari?	No. Come stabilito al punto B.3 dell'Avviso, "nell'ambito dell'Avviso possono essere realizzati tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, sono ammissibili le spese relative alle indennità versate ai

		partecipanti. I costi connessi a tale voce verranno rimborsati ai sensi dell'art. 53, par. 1 lett. a)."
23.	Nell'ambito della voce di costo A. Costi diretti per il personale cosa si intende per spese per attività di Coordinamento?	Le spese di coordinamento sono esclusivamente riconducibili alla gestione amministrativo contabile del progetto e sono ammissibili fino ad un massimo del 7% del costo totale della voce di personale. Le risorse di personale impiegate nel progetto in tali attività dovranno essere chiaramente identificabili nell'ambito dell'Allegato A4 Scheda dettaglio costi, selezionando 'Coordinamento' nella colonna 'Linea di intervento'.